



---

**4.11.90.04**

3 settembre 2018

## **Ordinanza municipale concernente la promozione di progetti e provvedimenti per la mobilità aziendale**

### **Il Municipio di Mendrisio**

#### Richiamati

- L'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- L'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- Gli artt. 115 e 127 del Regolamento comunale;
- La guida alla mobilità aziendale, emanata nel febbraio 2007 dalla Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio;
- Il manifesto dei valori della Città di Mendrisio e le Strategie Mendrisio 2030;
- Il Messaggio Municipale N. 42 /2017 del 3 ottobre 2017;
- Il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi a favore dell'efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici e a favore della mobilità sostenibile del 1° luglio 2018,

#### **Premessa**

Il Municipio, con lo scopo di diminuire il traffico motorizzato individuale sulle strade della Città, attenuando al contempo il carico ambientale e in linea con la propria politica energetica ed il marchio Città dell'energia, propone le seguenti disposizioni concernenti la promozione di progetti e provvedimenti riguardanti la mobilità aziendale delle imprese che operano sul territorio della Città.

#### **emana**

#### **Art. 1 Scopo**

- 1) La presente Ordinanza intende incentivare in primis l'allestimento di piani della mobilità secondo le direttive contenute nella guida alla mobilità aziendale emanata dalla Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio.
- 2) L'Ordinanza incentiva inoltre l'adozione concreta dei provvedimenti indicati in un piano della mobilità aziendale.

#### **Art. 2 Campo di applicazione**

- 1) La presente Ordinanza si applica ai nuovi piani della mobilità che saranno allestiti in base alla Guida della mobilità aziendale e che rispettano le condizioni per il versamento dei contributi forfettari per azienda da parte del Cantone. La promozione non si applica ai piani della mobilità già completati o alle azioni già avviate prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza.

- 2) Si applica inoltre ai provvedimenti realizzabili previsti da un piano della mobilità nuovo o preesistente, ma comunque conforme alla guida sulla mobilità aziendale, e alle misure attuate nel quadro di un comprensorio della centrale della mobilità. Non possono essere presi in considerazione provvedimenti già attuati o in corso al momento dell'entrata in vigore della presente Ordinanza.
- 3) I piani della mobilità e i relativi provvedimenti devono riguardare le aziende e il personale effettivamente attivi e operanti sul territorio della Città, due o più aziende posso elaborare un piano della mobilità e organizzare delle misure di attuazione in comune.

### **Art. 3 Incentivazione**

- 1) La Città di Mendrisio riconosce un incentivo forfettario di CHF 1'000.-- per la stesura di un nuovo piano della mobilità allestito secondo la "Guida alla mobilità aziendale" della Sezione della mobilità e che soddisfa le condizioni per il versamento del contributo forfettario cantonale per azienda.
- 2) La Città riconosce un incentivo del 20% dei costi effettivamente sostenuti e dimostrabili per la realizzazione di uno o più misure previste da un piano della mobilità completato in maniera conforme alla Guida per la mobilità aziendale e alle misure attuate nel quadro di un comprensorio della centrale della mobilità.
- 3) Il contributo massimo cumulabile per ogni azienda o gruppo di aziende è di CHF 15'000.--.
- 4) Il Municipio può fissare delle condizioni particolari per l'attribuzione dell'incentivo e per il suo versamento.

### **Art. 4 Richiesta di sussidio**

- 1) Le richieste devono essere inoltrate al Municipio prima dell'avvio dello studio per la realizzazione di un nuovo piano della mobilità aziendale, rispettivamente prima della messa in esecuzione delle misure per cui viene richiesto il contributo.
- 2) Per la richiesta di sussidio per stesura di un piano della mobilità occorre indicare il consulente prescelto, oppure l'incaricato aziendale interno competente in materia, nonché fornire delle indicazioni precise circa l'azienda e il personale che saranno oggetto del piano della mobilità.
- 3) Per la richiesta di sussidio per uno o più provvedimenti occorre allegare il piano della mobilità complessivo, con la descrizione della misura proposta, la tempistica prevista per la sua attuazione, il preventivo dei costi e i benefici attesi per l'azienda, il personale e l'ambiente, il traffico sul territorio cittadino.
- 4) Il Dicastero Ambiente può richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie per formulare il proprio preavviso al Municipio.

### **Art. 5 Organo decisionale**

- 1) Il Municipio, su preavviso del Dicastero Ambiente, è competente a decidere, sia sulla promessa di sussidio, sia per il successivo versamento una volta completato lo studio di mobilità, o dopo la messa in funzione delle azioni oggetto della richiesta di sussidio.
- 2) In caso di dubbio il Municipio e il Dicastero Ambiente possono chiedere un parere alla Sezione della mobilità.

## **Art. 6 Controlli**

- 1) Il Municipio, tramite l'UTC, verifica sul posto l'attuazione delle misure finanziarie e delle eventuali condizioni fissate al momento dell'assegnazione del contributo. Il Municipio verifica il costo sulla base dei giustificativi di pagamento forniti dal richiedente.
- 2) Le aziende che beneficiano degli incentivi sono tenute a fornire tutte le informazioni necessarie al monitoraggio dell'attuazione delle misure e dei risultati ottenuti, per un periodo di almeno tre anni dalla concessione dell'incentivo.

## **Art. 7 Modalità di versamento del sussidio**

Dopo le verifiche tecniche e finanziarie di cui all'art. 6, ritenute ossequiate tutte le condizioni della presente ordinanza, il Municipio provvede al versamento del sussidio calcolato secondo l'art. 3.

## **Art. 8 Casi particolari**

Eventuali eccezioni non contemplate dalla presente Ordinanza potranno essere decise di volta in volta dal Municipio su preavviso del Dicastero Ambiente.

## **Art. 9 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC.

Adottata con risoluzione municipale no. 7590 del 28.08.2018.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 03.09.2018 al 02.10.2018 e abroga ogni precedente disposizione in materia.

## **Il Municipio**